

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 7 del 17.2.2016

Supplemento n. 28

mercoledì, 17 febbraio 2016

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- **Statuti**

UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA

Statuto.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA

Statuto.

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 - Costituzione e scopo dell'Unione

Art. 2 - Denominazione, sede e gonfalone

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa

Art. 5 - Principi della partecipazione

Art. 6 - Funzioni e servizi dei Comuni

Art. 7 - Servizi di prossimità

Art. 8 - Centrale di committenza

Art. 9 - Esercizio mediante convenzione di ulteriori funzioni e servizi

Art. 10 - Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici

Art. 11 - Subentro dell'Unione nell'esercizio di funzioni conferite o assegnate

Art. 12 - Disposizioni organizzative generali

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 13 - Organi di governo dell'Unione

CAPO III

IL CONSIGLIO

Art. 14 - Composizione del Consiglio

Art. 15 - Disposizioni sulla rappresentanza di genere

Art. 16 - Competenze del Consiglio

Art. 17 - Sedute e deliberazioni del Consiglio

Art. 18 - Convocazione

Art. 19 - Diritti e doveri dei Consiglieri

Art. 20 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Art. 21 - Gruppi Consiliari

Art. 22 - Commissioni Consiliari

CAPO IV

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 23 - Composizione

Art. 24 - Funzioni e compiti

Art. 25 - Funzionamento della Giunta

CAPO V

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 26 - Modalità di elezione

Art. 27 - Ruolo, attribuzioni e competenze

Art. 28 - Cessazione dalla carica

CAPO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 29 - Principi generali

Art. 30 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 31 - Segretario generale

Art. 32 - Funzioni di responsabilità

Art. 33 - Atti di gestione

Art. 34 - Personale dell'Unione

Art. 35 - Procedimenti disciplinari

CAPO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 36 - Principi generali

Art. 37 - Finanze dell'Unione

Art. 38 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 39 - Controllo di gestione

Art. 40 - Rendiconto di gestione

Art. 41 - Revisore dei conti

Art. 42 - Servizio di Tesoreria

Art. 43 - Patrimonio

CAPO VIII

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 44 - Durata dell'Unione

Art. 45 - Recesso del Comune

Art. 46 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

Art. 47 - Recesso da una funzione

Art. 48 - Scioglimento

Art. 49 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO IX

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 50 - Modifiche dello Statuto

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 - Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Alta Val di Cecina

Art. 52 - Inefficacia degli atti

Art. 53 - Adesione Comuni

Art. 54 - Atti regolamentari

Art. 55 - Norma finale

Art. 56 - Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del Titolo III, Capo III della Legge regionale Toscana 27 dicembre 2011, n. 68 e degli articoli 15 e 16 della legge regionale Toscana 26 giugno 2008, n.37 in merito alla trasformazione delle Comunità Montane, costituiscono una Unione di Comuni Montani, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'Unione di Comuni è un Ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati di servizio e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente, ponendo particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera della disciolta Comunità Montana Alta Val di Cecina. A tal fine esercita anche le funzioni fondamentali di cui al successivo art.6.

4. L'Unione esercita altresì:

a) le funzioni ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione in materia di agricoltura e foreste e patrimonio agricolo forestale

b) le funzioni di consorzio di bonifica montana attribuite ai sensi della Legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 e smi

c) le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma, limitrofi, ai sensi della vigente legislazione

d) gli altri compiti e funzioni previsti dal presente Statuto.

5. All'Unione potranno aderire altri Comuni nel rispetto della definizione degli ambiti territoriali effettuata dalla Regione Toscana, previa loro adesione al presente Statuto. L'adesione è comunque subordinata ad un atto deliberativo di assenso all'unanimità della Giunta dell'Unione, che contestualmente formula le conseguenti modifiche statutarie e avvia il procedimento di cui all'articolo 52 del presente Statuto. Il nuovo Comune

aderente a sua volta avvia il procedimento di approvazione dello statuto e l'adesione decorre dal termine di entrata in vigore delle norme statutarie.

Art. 2

Denominazione, sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione "Unione Montana Alta Val di Cecina" e l'acronimo "UMAVC".

2. La sede istituzionale dell'Unione è in Pomarance, Via Roncalli, n. 38; le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione saranno dislocati Uffici distaccati individuati dalla Giunta.

4. L'Unione ha un proprio stemma costituito da: tre montagne di colore verde, con fiume che le attraversa su sfondo bianco. L'uso e la riproduzione di tale stemma sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 3

Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane; è il frutto dell'evoluzione istituzionale e della trasformazione delle Comunità Montane di cui eredita il ruolo e le funzioni;

d) rappresenta il livello istituzionale funzionale per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni aderenti;

e) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

f) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;

g) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi

affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socioeconomico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;

h) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;

i) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

j) sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

k) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti alle condizioni montane;

l) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;

m) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

n) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

o) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

p) realizza opere pubbliche di propria competenza in funzione del conseguimento di migliori condizioni di vita e di un adeguato sviluppo economico del territorio di riferimento.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con

gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;

e) sostiene i principi e le azioni di pari dignità ed opportunità e garantisce la presenza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione assume l'esercizio associato delle seguenti funzioni dei Comuni costituenti a fianco indicati:

a) Polizia municipale e polizia amministrativa locale: Comuni di Montecatini V.C., Monteverdi M.mo, Pomarance

b) Edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, servizi dei nidi d'infanzia e servizi integrativi dei medesimi: Comuni di Monteverdi M.Mo e Pomarance

c) Protezione civile, comprendente l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi in maniera compiuta secondo la legislazione regionale vigente in materia: Comuni di Montecatini V.C., Monteverdi M.Mo, Pomarance

d) Valutazione di Impatto Ambientale: Comuni di Montecatini V.C., Monteverdi M.Mo, Pomarance

e) Funzioni amministrative e servizi in materia di gestione del catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri: Comuni di Montecatini V.C., Monteverdi M.Mo, Pomarance.

1 bis. Sono svolte dall'Unione in esercizio associato per i Comuni di Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo le seguenti funzioni con decorrenza dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della modifica statutaria:

- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo stato dalla normativa vigente
- servizi in materia di statistica

1 ter. E' svolta dall'Unione in esercizio associato con il Comune di Monteverdi Marittimo con decorrenza dal 1 gennaio 2016 la seguente funzione:

- pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale.

2. L'esercizio associato per il tramite dell'Unione della funzione di cui alla lettera a), già inserita nello Statuto nel testo precedentemente approvato, ha decorrenza dal 31 dicembre 2011.

Le funzioni di cui alle lettere c), d), e) sono svolte dall'Unione quali funzioni statutarie dalla data di esecutività del presente Statuto in continuità con le convenzioni precedentemente in essere che da tale data vengono meno.

L'effettivo esercizio delle funzioni di cui alla lettera b) ha avuto decorso per tutti i Comuni costituenti dal 1 settembre 2012 ad eccezione della parte relativa all'edilizia scolastica che decorre dalla data di esecutività del presente Statuto. Il Comune di Montecatini V.C. è receduto dalla funzione dal 30.06.2015.

3. Le modifiche relative alle funzioni oggetto dell'esercizio associato tra i Comuni dell'Unione comportano la modifica dello Statuto.

4. Anche in caso di recesso di un Comune da una singola funzione si ha modifica statutaria.

Art. 7

Servizi di prossimità

1. L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011 con priorità per i territori dei suoi comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi. Inoltre sono promosse e incentivate iniziative innovative e volte alla multifunzionalità, comprese l'eventuale costituzione di

centri multifunzionali, ai sensi di commi 3 e 4 dell'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011.

2. La Giunta dell'Unione approva il programma delle iniziative da attuarsi dall'unione e dai comuni e relazione al Consiglio sullo stato di attuazione.

3. La competenza relativa ai servizi di prossimità risulta già attribuita all'Unione in virtù della successione di questa alla preesistente Comunità Montana Alta Val di Cecina.

Art. 8

Centrale di committenza

1. L'Unione svolgerà le attribuzioni di centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per i Comuni di Pomarance e Monteverdi Marittimo, nel caso in cui i medesimi non acquistino beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Nell'eventualità di cui al primo periodo del precedente comma l'Unione approva la disciplina regolamentare per lo svolgimento delle attribuzioni affidate. Dovranno comunque essere individuate: le risorse strumentali organizzative necessarie per il più adeguato svolgimento di tali compiti; le modalità di correlazione con ciascun Comune al fine di consentire la più snella e razionale attuazione dei procedimenti amministrativi. Gli Enti interessati adeguano conseguentemente i propri regolamenti in materia.

L'effettivo svolgimento delle attribuzioni di centrale di committenza di cui al primo comma avrà decorrenza dalla data di esecutività della presente modifica statutaria.

Art. 9

Esercizio mediante convenzione di ulteriori funzioni e servizi

1. L'Unione può esercitare per conto dei Comuni associati ogni altra funzione, servizio e attività che i Comuni ritengono utile affidarle mediante convenzione. Con l'affidamento i Comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'Unione delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei.

2. L'Unione può stipulare convenzioni ex art.30 Tuel, così come integrato dall'articolo 20 L.RT. n. 68/2011, con altre Unioni o con singoli Comuni non appartenenti all'Unione, a condizione che quest'ultima risulti responsabile dell'esercizio associato.

3. L'Unione approva la disciplina regolamentare per

lo svolgimento della funzione, per quanto non previsto dalla convenzione associativa.

4. Il termine di avvio e la durata della gestione associata è indicato nella convenzione associativa.

Art. 10

Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. L'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali; l'esercizio di tali ulteriori funzioni deve essere rivolto al raggiungimento di sinergie o risparmi di gestione, alla semplificazione dei rapporti con l'utenza e/o al miglioramento dei rapporti con i cittadini.

2. L'assunzione delle ulteriori funzioni è effettuata mediante convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei Sindaci dei Comuni che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni associati.

Art. 11

Subentro dell'Unione nell'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Alta Val di Cecina, l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità o da questa esercitate, ai sensi dell'art. 14, c. 9, della L.R. 26 giugno 2008 n. 37, ovvero per effetto dell'art. 68 della L.R. n. 68/2011.

In particolare l'Unione dei Comuni subentra alla Comunità Montana Alta Val di Cecina in tutte le funzioni ed i servizi:

a) da questa già svolti in proprio o per conto dei Comuni, nelle funzioni a questa trasferite o delegate dalla Regione Toscana, ed in tutti i suoi rapporti gestionali, patrimoniali e contrattuali in essere.

b) nella gestione delle competenze agricolo-forestali, con particolare riguardo al Piano di Sviluppo Rurale e al Piano Zootecnico Regionale, del patrimonio agricolo-forestale regionale e degli altri patrimoni ad esso assimilati, degli interventi forestali pubblici, del servizio antincendi boschivi e del vincolo idrogeologico forestale ai sensi della L.R. n. 39/00 e della L.R. n.77/04, della normativa sulla raccolta dei funghi epigei ai sensi della L.R. n. 58/2010.

Gli oneri per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dalla Regione restano a carico della stessa che vi provvede con apposito finanziamento annuale.

Il finanziamento delle funzioni relative alla gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale e degli altri patrimoni ad esso assimilati, degli interventi forestali pubblici e del servizio antincendi boschivi è disciplinato dal Programma Forestale Regionale.

c) L'Unione subentra altresì nelle funzioni di Consorzio di bonifica montana già attribuite alla Comunità Montana ai sensi degli articoli 12 e 53 L.R. n. 34/94.

L'Unione subentra nella gestione e amministrazione dei proventi delle contribuzioni emesse ai sensi delle funzioni di cui al comma precedente, comprese le pendenze attive e passive.

d) Il personale dipendente della Comunità Montana Alta Val di Cecina, di ruolo, non di ruolo e con contratto privato compreso quello inquadrato nel CCNL degli operai e impiegati forestali, transita alle dipendenze dell'Unione dei Comuni, mantenendo l'inquadramento in essere.

2. La modifica della disciplina regionale richiamata nel presente articolo non comporta la modifica del presente Statuto.

Art. 12

Disposizioni organizzative generali

1. La disciplina regolamentare afferente le funzioni ed i servizi affidati dai Comuni all'Unione, è adottata da quest'ultima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adottano atti in difformità.

3. L'esercizio associato delle funzioni e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.

4. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento, anche mediante comando, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse, secondo le decisioni della Giunta.

5. Al termine di ogni esercizio finanziario l'Unione comunica a ciascun Consiglio Comunale l'andamento gestionale ed i risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni svolte.

6. Salva diversa previsione dagli atti di cui ai precedenti articoli, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

7. Per garantire l'effettività del principio della trasparenza l'Unione istituisce l'Albo pretorio virtuale su proprio sito istituzionale per portare a conoscenza della generalità dei cittadini i propri atti. Sul medesimo sito, in apposite sezioni, sono effettuate le pubblicazioni dei bandi di gara e di concorso e, in generale, dei documenti

indicati da leggi e regolamenti o, comunque, da rendere noti per decisione dell'Unione stessa.

8. Ai sensi dell'art. 53 della L.R. Toscana 27 dicembre 2011 n. 68, per assicurare ai cittadini e alle imprese un accesso ai servizi vicino alla loro residenza e per garantire loro un effettivo esercizio del loro diritto all'informazione e alla partecipazione ai procedimenti relativi alle funzioni comunali associate, in particolare quelle fondamentali, in ogni Comune è attivato uno sportello informativo locale per la ricezione di domande e istanze, per l'informazione e per la conoscenza degli atti adottati e dei procedimenti che riguardano cittadini e imprese.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 13

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

2. I successivi articoli disciplinano la formazione e l'organizzazione degli organi, in modo che:

- gli organi di governo siano formati esclusivamente da Sindaci e Consiglieri Comunali;
- la composizione degli organi collegiali garantisca la rappresentanza di ogni singolo Comune e delle minoranze consiliari, nonché la rappresentanza di genere.

3. Ai componenti degli organi spettano i permessi, le aspettative e i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio del loro mandato presso l'Unione, stabiliti nel rispetto delle disposizioni di legge, dai competenti organi della medesima Unione.

CAPO III IL CONSIGLIO

Art. 14

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni. Se per effetto di norme di legge o del presente statuto si verifica l'incompatibilità del Sindaco a ricoprire la carica di componente del Consiglio dell'Unione si applica quanto previsto dall'articolo 26 comma 4 della LRT 27 dicembre 2011, n. 68.

2. Sono rappresentanti del Comune i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i consiglieri di minoranza, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo e 73, comma 11 del TUEL.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco.

4. E' consigliere comunale di minoranza il consigliere che, nelle elezioni comunali, è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco, compreso il candidato eletto consigliere ai sensi degli articoli 71, comma 9, ultimo periodo e 73, comma 11, del TUEL.

5. I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino alla loro cessazione dalla carica di consigliere comunale, fatte salve le altre cause di cessazione dalla carica previste dagli articoli 30 e 31 della L.R.T. 27 dicembre 2011, n. 68.

6. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale, i nuovi rappresentanti del Consiglio dell'Unione devono essere eletti da parte dei singoli Consigli comunali entro trenta giorni dall'insediamento dei rispettivi consigli comunali. Decorso il termine di trenta giorni, se un comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, sono componenti a tutti gli effetti, del Consiglio dell'Unione, il Sindaco nonché i rappresentanti di diritto individuati ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 68/2011.

7. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

8. Al momento dell'insediamento in Consiglio di ogni nuovo Consigliere il Consiglio dell'Unione, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato presentato alcun reclamo, deve esaminare se per il nuovo Consigliere non si rilevino situazioni di impedimento a ricoprire l'incarico ed in tal caso convalidare la nomina a Consigliere dell'Unione.

9. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 6.

10. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune. Il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto sino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del Comune.

11. In caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione la seduta di insediamento del nuovo Consiglio avverrà entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui al precedente comma 7 e sarà convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti.

Art. 15

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della L.R. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.

2. Ai fini del presente articolo, per "genere prevalente nel consiglio comunale" si intende il genere maschile o femminile quando questo è della metà più uno dei consiglieri componenti il consiglio comunale, considerati senza includere il Sindaco.

3. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso di parità di voti, per l'individuazione del Consigliere eletto nel Consiglio dell'Unione si applica, in via prioritaria su tutti gli altri, il seguente criterio: è eletto il consigliere comunale di genere diverso da quello prevalente nel consiglio comunale.

4. In ognuna delle votazioni disgiunte per l'elezione del consigliere di maggioranza e del consigliere di minoranza ciascun consigliere può votare, in una unica scheda, per un solo rappresentante, oppure per due a condizione che il secondo sia di genere diverso dal primo; è nullo il secondo voto espresso in difformità.

Art. 16

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 assegna ai Consigli Comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

2. Il Consiglio adotta il regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 17

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri che lo compongono mentre per l'approvazione degli atti deliberativi è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione di legge o statutaria.

Nel caso in cui il numero dei consiglieri in carica sia temporaneamente ridotto rispetto a quello determinato dal precedente art. 14, i quorum per la validità della seduta e per l'approvazione delle deliberazioni sono calcolati con riferimento al numero dei Consiglieri validamente in carica.

2. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri che lo compongono. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

3. L'approvazione dei provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi per la montagna ai sensi della legislazione regionale applicabile, è subordinata al voto favorevole dei Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani.

4. Nel caso di non corrispondenza delle funzioni fondamentali esercitate per conto dei Comuni l'approvazione degli atti fondamentali dell'Ente e dei criteri per l'organizzazione degli uffici è subordinata al voto favorevole anche dei Sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione dei Comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali

5. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto.

6. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi

debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio.

7. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

8. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente statuto dispongano altrimenti.

9. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario con il compito di verbalizzare lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

10. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

11. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche attraverso apparati di videoconferenza o di altre tecnologie che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà.

Art. 18

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) per determinazione del medesimo;
- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
- c) su richiesta della Giunta.

2. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo e spedita ai Consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati e secondo le modalità da questi indicate, almeno cinque giorni prima della data di adunanza oppure, in caso di mancanza di indicazioni del singolo Consigliere, mediante notifica a mezzo del messo comunale o posta elettronica certificata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della

ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale dell'Unione o presso altre sedi messe a disposizione dai Comuni; la riunione può tenersi anche per collegamento telematico in videoconferenza; tale ultimo caso è attuabile solo se non vi è necessità di votazioni per scrutinio segreto. Con la presenza e l'accordo di tutti i componenti, l'ordine del giorno può essere integrato e/o modificato in merito all'ordine di trattazione dell'argomento nel corso della seduta.

6. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno quarantotto ore prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

7. Il deposito delle proposte deliberative e degli atti relativi al Bilancio di previsione, al Rendiconto deve avvenire almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Eventuali emendamenti dei Consiglieri debbono essere depositate almeno tre giorni prima.

8. Il deposito delle proposte deliberative degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e dei regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.

9. La trasmissione tramite posta elettronica, anche non certificata, delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 19

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione, se non diversamente stabilito dalla normativa in materia, i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari adottate dall'Unione.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera collettività dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo.

3. Secondo le modalità previste dal regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;
- b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, direttamente senza possibilità di conferimento di delega o procura, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente statuto e del regolamento del Consiglio.

5. Il Consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione al quale sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico.

Art. 20

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio.

2. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente

efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro dieci giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

4. Nei casi di decadenza o dimissioni dei consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono entro trenta giorni dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

5. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci, salvo quanto previsto dall'articolo 31 della L.R.T. 27 dicembre 2011, n. 68.

Art. 21

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.

2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.

3. Il regolamento del Consiglio dell'Unione può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.

4. Ai capigruppo consiliari viene data notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'Albo delle deliberazioni adottate dalla Giunta con il relativo elenco.

Art. 22

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Il Regolamento può prevedere Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie, indicandone il numero, gli ambiti di attività e il funzionamento; può prevedere anche le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio

su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.

CAPO IV LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 23 Composizione

1. La Giunta dell'Unione è organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti.

All'atto della proclamazione il nuovo Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto il Sindaco cessato nella Giunta dell'Unione.

2. Esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità il Sindaco è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Sindaco in carica; se il Vice Sindaco non è in carica, il Sindaco è sostituito dall'assessore del Comune in carica più anziano di età. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, la Giunta è integrata dal Commissario governativo che sostituisce il Sindaco.

3. Nel verbale delle sedute della Giunta si dà atto dei motivi per i quali in luogo del Sindaco partecipano il Commissario e gli eventuali sostituti.

Art. 24 Funzioni e compiti

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti che l'articolo 48 del decreto legislativo n. 267/ 2000, l'articolo 33 comma 3 della L.R.T. 27 dicembre 2011, n. 68 prevedono per le Giunte comunali e quelli espressamente previsti dal presente Statuto, nonché tutti gli atti che non siano riservati al Presidente, al Consiglio od alla Dirigenza.

3. In particolare, la Giunta:

- a) attua gli indirizzi del Consiglio;
- b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
- c) riferisce al Consiglio sulla propria attività;
- d) adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del Consiglio;
- e) definisce ed approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e definisce la regolamentazione organizzativa delle funzioni comunali associate;

f) adotta il Piano esecutivo di gestione ed individua, desumendoli dagli atti programmatici, gli obiettivi strategici ed operativi per la rilevazione e misurazione della performance dell'Unione in rapporto al territorio di riferimento;

g) adotta il piano triennale del fabbisogno di risorse umane in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio;

h) formula atti di indirizzo al Presidente, al Segretario e ai funzionari dirigenti, con particolare riguardo per gli adempimenti connessi all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali affidati all'Unione;

i) esprime pareri obbligatori e, in caso di richiesta, facoltativi su atti di nomina e di incarico di competenza del Presidente;

l) ha poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate in ordine ai rapporti tra organi e strutture dell'Unione e dei Comuni;

m) compie gli atti di programmazione locale per i quali le leggi regionali prevedono che siano di competenza della Conferenza dei Sindaci o comunque dell'organo che rappresenta i Sindaci;

n) ha poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l'utilizzo dei contributi regionali concessi per lo svolgimento delle stesse funzioni associate;

o) ha poteri di interpretazione degli atti riguardanti la gestione associata dei servizi e la risoluzione concordata delle controversie tra i Comuni e tra questi e l'Unione;

p) provvede a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario per la gestione delle funzioni associate e/o delegate all'Unione;

q) determina annualmente le quote associative dei Comuni da trasferire all'Unione;

r) esercita funzioni di vigilanza sulla costituzione degli uffici associati e sulla gestione delle risorse necessarie al funzionamento;

s) delibera i programmi, il piano finanziario e le sue variazioni sulle attività da svolgere nelle gestioni associate, quantificando le risorse necessarie destinate alla gestione;

t) delibera in ordine alla promozione o resistenza a liti e ricorsi.

4. La Giunta può inoltre istituire conferenze settoriali, costituite da Consiglieri dell'Unione e/o Consiglieri e Assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i Comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

5. La Giunta ha competenza in materia di modifiche

statutarie ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L.R.T. 27 dicembre 2011, n. 68.

Art. 25

Funzionamento della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente Statuto, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, salvo quanto previsto ai successivi commi.

2. Le deliberazioni della Giunta relative ai provvedimenti che individuano gli interventi aggiuntivi destinati ai territori montani, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e se tra i favorevoli si sono espressi in forma palese anche i sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei comuni montani.

3. Nel caso di non corrispondenza delle funzioni fondamentali esercitate per conto dei Comuni l'approvazione e delle norme per l'organizzazione degli uffici è subordinata al voto favorevole anche dei sindaci che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali.

4. Le deliberazioni della Giunta divengono esecutive il decimo giorno dopo la pubblicazione all'Albo. La Giunta può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei propri componenti nei casi di cui all'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267 del 2000.

5. Alle sedute della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario.

Partecipano altresì, se richiesti, i dirigenti e i funzionari dell'Unione e dei Comuni e altri soggetti la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

6. Possono essere invitati a partecipare anche gli assessori comunali, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti nel caso lo richieda l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

7. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti che specifichi gli argomenti da trattare.

8. La convocazione avviene per posta elettronica o fax almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la

sede istituzionale dell'Unione o presso altre sedi messe a disposizione dai Comuni; la riunione può tenersi anche per collegamento telematico in videoconferenza; tale ultimo caso è attuabile solo se non vi è necessità di votazioni per scrutinio segreto. Con la presenza e l'accordo di tutti i componenti, l'ordine del giorno può essere integrato nel corso della seduta.

9. Per tutte le funzioni ed i servizi comunali affidati all'Unione da parte di Comuni non associati all'Unione stessa, alla Giunta possono intervenire, senza diritto di voto, anche i Sindaci di tali Comuni, per la trattazione dei soli argomenti riguardanti la specifica funzione o servizio associato. La Giunta delibera sentito il parere del rappresentante del Comune convenzionato, il quale può esprimersi anche sulla elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche riguardanti la gestione convenzionata della funzione o del servizio comunale in rapporto alle altre funzioni dell'Unione e del proprio Comune.

CAPO V

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 26

Modalità di elezione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio a rotazione fra i Sindaci dei Comuni aderenti.

2. L'elezione del Presidente dell'Unione avviene per voto palese:

- in prima convocazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

- in seconda convocazione, da tenersi entro 15 giorni dalla prima, con la maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dell'Unione dura in carica per un periodo di due anni. Al termine del periodo l'elezione del nuovo Presidente è riservata ai Sindaci dei Comuni i cui rappresentanti non hanno già ricoperto l'incarico nel precedente periodo.

4. A tale fine, in sede di prima applicazione del presente Statuto il mandato del Presidente in carica è confermato sino alla cessazione dalla sua carica di Sindaco, salvo il sopravvenire di altre cause di decadenza o dimissioni.

5. Il Presidente assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione.

Art. 27

Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca

e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dal presente statuto.

2. Al Presidente spettano tutti gli atti di governo dell'Unione che lo statuto non assegna al Consiglio e alla Giunta. Esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all'Albo dell'Unione per quindici giorni consecutivi. Qualora i propri decreti abbiano contenuto provvedimentale o comportino spese o minori entrate, il Presidente richiede ai funzionari competenti i pareri di regolarità e di copertura di cui all'articolo 49 del TUEL.

3. Il Presidente può delegare, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, la cura di determinate materie ai componenti della Giunta, e affidare l'approfondimento di particolari ambiti o questioni a componenti del Consiglio. Il Sindaco assessore e il Consigliere incaricato operano per conto del Presidente e si coordinano con lui per la direzione politico-amministrativa nelle materie affidate.

4. Il Presidente inoltre:

a) stabilisce, d'intesa con la Giunta, gli argomenti e le proposte da inserire all'ordine del giorno del Consiglio;

b) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti in Enti e Istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;

c) nomina e revoca i responsabili apicali dei settori dell'Ente e formula direttive per indirizzarne l'azione al miglior perseguimento degli obiettivi loro affidati;

d) può impartire autonome direttive organizzative riferite alle funzioni comunque attribuite all'Unione da soggetti diversi dai Comuni;

e) conferisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo su deliberazione della Giunta e nel rispetto del regolamento di organizzazione dell'ente;

f) sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta;

g) promuove, sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di programma e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) promuove, tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;

i) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società di cui l'Ente fa parte, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio dell'Unione;

j) firma i verbali e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'ente congiuntamente al Segretario;

k) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario, ai Dirigenti ed ai Funzionari;

l) assicura una adeguata informazione ai gruppi consiliari sulle attività di preparazione del Consiglio e su tutte le questioni che vengono poste all'attenzione del Consiglio;

m) fornisce a tutti i Consiglieri e gruppi consiliari gli elementi utili per esercitare una costante funzione di verifica e controllo sull'attività politico-amministrativa svolta dall'Ente;

n) cura le questioni che riguardano lo "status" e le prerogative dei Consiglieri in ordine all'esercizio del loro mandato;

o) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo, ove istituita.

p) nomina gli organismi di controllo e valutazione previsti dalla legge e dai regolamenti, ad eccezione dell'organo di revisione contabile.

Art. 28

Cessazione dalla carica

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

2. Dalla data di dimissioni, decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato, o per effetto di altre cause previste dalla legge o dallo statuto, fino alla nuova elezione, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica.

In tali casi il Consiglio è convocato per l'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni.

CAPO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 29

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di fun-

zioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata anche mediante sportelli collocati anche nei territori dei singoli Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 comma 2.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.

5. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione.

Art. 30

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari. Per l'approvazione di tale regolamento è richiesta la maggioranza di cui all'articolo 25 comma 2 del presente Statuto.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola, ove possibile in modo uniforme o unitario con i comuni membri:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi al segretario, ai funzionari dirigenti e le relative modalità di sostituzione nei casi di assenza, vacanza o impedimento;

d) l'istituzione e i requisiti della figura del Vice-segretario;

e) le modalità per il conferimento degli incarichi ai

sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

f) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

g) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione della performance dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;

h) i requisiti e le modalità di nomina degli organismi di valutazione e controllo interno;

i) l'ufficio responsabile e le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto;

j) le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 31

Segretario generale

1. La dotazione organica dell'Unione prevede obbligatoriamente la qualifica di Segretario Generale, quale vertice dell'organizzazione dell'ente.

2. Il regolamento di organizzazione, nel rispetto delle norme di legge applicabili, definisce i requisiti di accesso al posto in rapporto alle funzioni di assistenza giuridico – amministrativa agli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e alle funzioni di direzione generale della struttura organizzativa.

3. La qualifica di Segretario generale è, al momento della costituzione dell'Unione, coperta dal personale già inquadrato quale Segretario della Comunità Montana Alta Val di Cecina. Tale incarico decadrà automaticamente al momento del rinnovo del Presidente dell'Unione, dovendo intendersi che l'attribuzione degli incarichi di Segretario Generale e quelli di responsabilità di cui al successivo articolo 32 devono intendersi sempre come a tempo determinato, con cessazione degli stessi, salvo quanto previsto all'art. 32 ultimo comma, al rinnovo di ogni mandato amministrativo del Presidente.

4. Qualora il posto risulti vacante, e comunque al rinnovo di ogni mandato amministrativo del Presidente, esso potrà essere coperto, previa deliberazione della Giunta:

a) dal personale già inquadrato quale Segretario della Comunità Montana Alta Val di Cecina;

b) mediante selezione tra i Segretari Comunali in servizio nei Comuni membri dell'Unione;

c) mediante selezione tra il personale apicale dell'Unione e dei Comuni in possesso dei requisiti previsti dal regolamento;

d) mediante concorso pubblico con durata a tempo determinato;

e) mediante incarico esterno da conferire ai sensi dell'articolo 110 del TUEL;

f) mediante convenzione con altri enti.

5. Il Segretario svolge le funzioni attribuite ai Segretari comunali ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, purché in possesso dei requisiti richiesti, roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'Unione, gli atti ed i contratti e presta la propria assistenza nei casi di stipula dei contratti per scrittura privata, autenticandone le sottoscrizioni, applicando le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, e la relativa tabella "D" della Legge 08.06.1962, n. 604 e successive modificazioni. Esercita altresì ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti.

6. L'Unione può convenzionare le funzioni di Segretario generale con altri enti.

Art. 32

Funzioni di responsabilità

1. I funzionari dirigenti Responsabili dei Servizi svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti e rispondono al Segretario generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Amministrazione in rapporto alle risorse effettivamente disponibili. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio, l'adozione degli atti gestionali e contrattuali che impegnano l'Amministrazione verso terzi e il rilascio di autorizzazioni e di pareri tecnici di competenza del servizio, previsti dalla legge e dal regolamento o richiesti dagli altri organi della Unione o dei Comuni associati.

2. Ai Responsabili competono, pertanto, l'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 e i compiti gestionali previsti all'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non espressamente riservati agli organi di governo o al Segretario generale dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. Le relative funzioni sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Agli incarichi dirigenziali e di responsabilità si applica la normativa relativa alla proroga degli organi amministrativi.

Art. 33

Atti di gestione

1. La forma dei provvedimenti amministrativi e di organizzazione adottati dal Segretario generale e dai

Funzionari responsabili è di norma la determinazione dirigenziale. Le determinazioni dirigenziali sono raccolte in originale, cartaceo o digitale, e numerate in un unico registro; sono immediatamente efficaci, salvo che comportino spese o minori entrate, nel qual caso divengono efficaci con l'apposizione del visto di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario.

2. Copia di ciascun provvedimento è pubblicata, a cura del Segretario generale o di un suo delegato, all'albo dell'Unione per quindici giorni consecutivi, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di terzi, e comunicata alla Giunta anche per l'eventuale esercizio di forme di autotutela dell'Amministrazione, stabilite dal regolamento di organizzazione. Gli atti di liquidazione e/o di mera esecuzione delle determinazioni dirigenziali non sono assoggettate alla pubblicazione né ad altre formalità.

3. I provvedimenti datoriali assunti dai dirigenti per la gestione dei rapporti di lavoro hanno di norma forma scritta, ed in tal caso sono registrati al protocollo dell'ente e non sono soggetti a pubblicazione. Il regolamento di organizzazione può dettare norme al riguardo.

Art. 34

Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto da:

a) dipendenti reclutati direttamente dall'Ente in base alle normative vigenti, e dipendenti transitati nell'Unione ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lett.d);

b) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.

3. La Giunta, al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può accertare la necessità di trasferimento o di distacco, anche parziale, di personale dei Comuni partecipanti.

4. L'Unione si avvale, per l'esecuzione delle opere relative alla bonifica ed alla sistemazione idraulico-forestale, come previsto dalla pertinente legislazione regionale, dell'opera di salariati ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato, assunti anche con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto nazionale di categoria.

5. I responsabili dei servizi dell'Unione esprimono i loro pareri e svolgono le attività previste dalla legislazione statale e regionale anche per i singoli Comuni associati, nel caso in cui la legislazione medesima stabilisca che determinati atti, attinenti a funzioni esercitate in forma

associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni.

Art. 35
Procedimenti disciplinari

1. Le norme disciplinari sono individuate dalla legge che determina i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che, in particolare, individua l'Ufficio di disciplina.

CAPO VII
ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 36
Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 37
Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni e sul servizio di bonifica di cui alla LRT n.34/1994 e s.m.i.;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

3. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse finanziarie per il funzionamento dell'Ente, secondo un indice di ripartizione, deliberato

dalla Giunta dell'Unione, che tenga conto dei seguenti parametri: da utilizzarsi secondo pesi diversi in rapporto al servizio considerato:

- Popolazione residente nel Comune;
- Numero funzioni attribuite all'Unione dal singolo Comune;
- Superficie territoriale del Comune;
- Altri parametri oggettivi collegati alle funzioni attribuite.

4. I trasferimenti dei Comuni per spese di investimento potranno avvenire con destinazione vincolata.

Art. 38
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 39
Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 40
Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

*Art. 41**Revisore dei conti*

1. Il Revisore dei Conti è individuato secondo le modalità stabilite dalla legge vigente al momento della sua individuazione.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

7. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione l'incarico è svolto dal Revisore dei Conti della soppressa Comunità Montana Alta Val di Cecina fino alla nomina del revisore dell'Unione.

*Art. 42**Servizio di Tesoreria*

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione lo svolgimento del servizio di tesoreria è rimesso al tesoriere della soppressa Comunità Montana Alta Val di Cecina fino alla scadenza della convenzione in essere.

*Art. 43**Patrimonio*

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Alta Val di Cecina alla quale l'Unione è

subentrata ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione.

CAPO VIII

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

*Art. 44**Durata dell'Unione*

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

*Art. 45**Recesso del Comune*

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 2 anni dalla data di costituzione e comunque il Comune non obbligato, alla data di approvazione dello Statuto, alla gestione associata dei servizi e/o delle funzioni può recedere in ogni momento anche prima del suddetto termine.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. La deliberazione di cui alla lettera c) è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 68 del 2011 alla Giunta regionale.

4. Nel caso in cui il Comune intenda recedere dall'Unione per costituirne una nuova o per aderire ad altra già costituita sono fatte salve le modalità di recesso di cui sopra, ma in tal caso non si applica il comma 1 del

presente articolo ed il recesso può essere immediatamente esercitato; inoltre il termine di cui al precedente comma 2 lett. b) è ridotto a giorni 20 e quello di 90 giorni di cui al precedente comma 3 è ridotto a 30.

Art. 46

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dalla data indicata dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 3 della L.R.T. n. 68/2011.

2. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro trenta giorni dalla data di adozione della deliberazione del recesso, predisponde un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

3. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato che individua gli effetti del recesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera g) della L.R.T. n. 68/2011. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

4. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l'ente. Si applica quanto previsto dell'art. 49, comma 1 lettere a) e b) della L.R. n.68/2011.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. E' escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità montana Alta Val di Cecina. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: salvo diverso accordo stabilito nella convenzione, il personale comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di

appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) procedimenti in corso: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per addivenire alla emanazione del provvedimento finale che conclude i procedimenti avviati antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 47

Recesso da una funzione

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dallo svolgimento in forma associata di una determinata funzione con le seguenti modalità:

- il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

- il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la continuità dell'adesione alla funzione da parte del Comune e le comunica al Comune medesimo;

- il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

2. La deliberazione confermativa della volontà di revoca è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti per l'adozione delle relative modifiche statutarie. L'efficacia della revoca della funzione si avrà decorsi sei mesi dalla esecutività della modifica statutaria. I Comuni potranno accordarsi anche per un termine diverso.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro trenta giorni dalla data di adozione della modifica statutaria da parte del Comune che per ultimo vi provveda predisponde un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato della funzione oggetto di recesso e di quelle conferite dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato per disciplinare gli effetti del recesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera g) della L.R. 68/2011.

La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso tenendo conto di quanto segue:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni relative alla funzione oggetto di recesso che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino ancora adempiute verso l'ente.

b) beni strumentali: i beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso per lo svolgimento della funzione receduta tornano nella disponibilità del Comune decorsi sei mesi dalla esecutività della relativa modifica statutaria. I Comuni potranno accordarsi anche per un termine diverso

Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti per lo svolgimento della funzione receduta, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali

c) personale: salvo diverso accordo stabilito nella convenzione, il personale comandato o trasferito presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) procedimenti in corso: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per addivenire alla emanazione del provvedimento finale che conclude i procedimenti avviati antecedentemente all'esecutività della modifica statutaria che il recesso comporta: per quelli avviati successivamente la competenza al decorrere dei sei mesi dalla esecutività della modifica statutaria i medesimi sono trasferito allo stadio in cui si trovano al Comune receduto per la loro conclusione.

5. Nel caso in cui si abbia il recesso di tutti i Comuni aderenti da una medesima funzione si seguiranno le procedure previste dai commi 1,2,3, 4 precedenti tranne il fatto che il termine di sei mesi di cui al comma 2 ed al comma 4 lett. e) è abbreviato a tre mesi.

Art. 48

Scioglimento

1. Nel caso in cui i Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti all'Unione deliberino di voler sciogliere la medesima i relativi atti devono essere comunicati alla Giunta regionale che ne prende atto e stabilisce la data di decorrenza dello scioglimento. In tal caso si applicano le procedure previste dall'art. 50 della L.R. n. 68/2011.

Art. 49

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Contestualmente alla comunicazione di scioglimento il Presidente dell'Unione dispone che sia dato corso alla predisposizione di un Piano con il quale si individua il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni o all'ente competente che dovrà subentrare nelle funzioni regionali già assegnate all'Unione. Sono fatte salve le decisioni che assumerà la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50 comma 4.

Il trasferimento del personale comunale distaccato, comandato o trasferito avverrà verso l'Ente di provenienza originaria.

2. Il Piano dovrà inoltre:

a) indicare i residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

b) individuare un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti e la disciplina da applicare per assicurare la continuità amministrativa, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati; in via residuale il comune capofila è quello ove ha sede l'Unione;

c) prevedere il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b);

d) definire l'avanzo o disavanzo finale di gestione delle attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati;

e) indicare il comune che subentra in ogni singolo contenzioso in essere.

3. Il patrimonio acquisito dall'Unione dovrà essere prima utilizzato per la copertura di eventuale disavanzo gestionale e successivamente assegnato ai Comuni secondo i criteri seguiti per la ripartizione delle spese sostenute:

4. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Alta Val di Cecina, nel caso in cui non servono per la copertura di disavanzi, sono assegnati ai comuni secondo le disposizioni del piano.

5. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei voti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti non siano idonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti tra gli Enti

locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

6. Per tutto quanto non previsto dall'accordo si applica l'articolo 49, commi 2 e 3, della L.R. 68/2011.

CAPO IX MODIFICHE STATUTARIE

Art. 50 *Modifiche dello Statuto*

1. Le modifiche statutarie sono apportate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le modifiche statutarie ricognitive conseguenti a recessi di un Comune si applica quanto previsto dall'articolo 25 comma 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Presidente dell'Unione dispone l'invio dello Statuto e delle successive modificazioni al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000.

CAPO X NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 51 *Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Alta Val di Cecina*

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Alta Val di Cecina, l'Unione è subentrata nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

2. All'Unione sono stati trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana.

3. Dalla data di estinzione della Comunità Montana l'Unione è subentrata in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della Comunità montana e dal subentro nelle funzioni da essa esercitate.

Art. 52 *Inefficacia degli atti*

1. Gli atti adottati dai Comuni aderenti concernenti il recesso dall'Unione e le relative modifiche statutarie,

lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 68 del 2011.

Art. 53 *Adesione Comuni*

1. L'ingresso di uno o più Comuni nell'Unione ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 1 non comporta l'obbligo da parte del Consiglio dell'Unione di eleggere un nuovo Presidente.

Art. 54 *Atti regolamentari*

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, si applicano provvisoriamente ed in quanto compatibili i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Alta Val di Cecina. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana, sono applicati, per ogni territorio comunale, quelli adottati dal Comune di riferimento sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 55 *Norma finale*

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 56 *Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune aderente che per ultimo lo ha approvato.

Le modifiche statutarie all'art. 8 sono state adottate con atto della Giunta dell'Unione n. 115 del 25.11.2015 e del Consiglio dell'Unione n. 42 del 28.12.2015 (previe deliberazioni conformi del Consiglio Comunale di Pomarance n. 60 del 30.11.2015, del Consiglio Comunale di Montecatini Val di Cecina n. 88 del 14.12.2015 e del Consiglio Comunale di Monteverdi Marittimo n. 40 del 14.12.2015) e sono divenute esecutive in data 28 gennaio 2016, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione Montana.

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631